

CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA

Articolo 1 – Premessa ed obiettivi

Nella politica di comunicazione territoriale adottata da molti attori territoriali (regioni ed enti locali, agenzie di sviluppo, associazioni locali, sistemi turistici locali) stenta ad affermarsi una strategia di comunicazione che punti sulla politica di brand e sulla specializzazione o differenziazione; la maggior parte delle aree tendono a comunicare in maniera indifferenziata il proprio territorio e le potenzialità da esso offerte in termini di opportunità di investimento e di attrazione turistica; comunicano di offrire tutto e di poter rispondere alle esigenze di svariati segmenti di domanda, con il risultato di dar luogo ad un generale appiattimento dell'immagine con il risultato di non rendere visibili i punti di forza e le opportunità presenti nel proprio territorio. Diventa pertanto decisivo puntare su una chiara politica di marchio d'area e sui fattori di differenziazione e di specializzazione, quelli cioè in grado di esaltare le differenze e di fornire alti margini di riconoscibilità e di vantaggio competitivo rispetto ad aree concorrenti.

Il Marchio d'Area fa perno sul concetto di identità territoriale indotto dalle tipicità (cultural heritage dell'area), intendendo come tali quei fattori ambientali (risorse naturali, tradizioni, emergenze storico-artistiche ed archeologiche, prodotti tipici, ecc.) ed antropici (fattori strumentali: infrastrutture, servizi alle imprese e al cittadino, ricettività, ristorazione, servizi turistici, ecc.) che:

- possono attrarre investitori ed imprese,
- possono stimolare il flusso turistico,
- sono capaci di differenziare e/o diversificare l'offerta imprenditoriale/turistica,
- garantiscono al imprenditore/cittadino/turista la qualità dei servizi.

L'identità di una città è sicuramente un valore da ben amministrare e diffondere. È sinonimo di chiarezza comunicativa, capacità di organizzazione degli obiettivi e garanzia per il "posizionamento" anche commerciale dei valori locali. Le attuali ricerche e politiche di marketing ci mostrano come le principali marche commerciali siano sempre più indipendenti dai loro prodotti. Siano cioè puri concetti, pura filosofia di vita, con un'etica e un'estetica. Tese in sostanza a stabilire un collegamento comunicativo e affettivo tra i valori della marca e i consumatori. Anche le città hanno oggi la necessità di "relazionarsi" sempre più con l'articolato universo di soggetti con cui comunicano.

Molte città in Italia ed all'estero hanno avviato processi di definizione della propria identità, affiancando ai tradizionali stemmi cittadini innovativi programmi di pianificazione dell'immagine istituzionale. Pertanto, le città si sono dotate di un modello di attuazione dei criteri identificativi dei valori e delle risorse locali e di disciplinari capaci di regolamentare i principali casi di uso della propria immagine nelle diverse accezioni comunicative. Anche il Comune di Napoli ha in parte avviato programmi e lavorato in questa direzione. Ma spesso queste azioni sono state parziali e limitate rispetto proprio alla capacità di creare e implementare una chiara "relazione" con i molteplici "clienti" e attori della città.

Perché la città non è solo la municipalità, l'ambito amministrativo, ma anche un insieme di altri soggetti in molti casi enti erogatori di servizi essenziali (si pensi ai servizi ambientali, ai trasporti, alla promozione turistica). Diventa quindi necessario elaborare ed implementare un approccio sistemico e comportamentale al tema dell'immagine e della relativa regia complessiva della città.

Non solo quindi l'identità della municipalità, intesa come centro e luogo normativo ed istituzionale, ma una "pluralità di identità" integrate e coordinate dal management cittadino in una vera e propria strategia *corporate* della città.

In estrema sintesi, il Marchio d'Area è definito come l'individuazione di un'area territoriale che si impegna a realizzare una rete di servizi, sia pubblici e privati, tra loro fortemente integrati nell'ambito di processi di collaborazione e di partnership. L'implementazione di un Marchio d'Area permette di dare supporto ai Soggetti locali presenti in un territorio, sia essi pubblici o privati, di valorizzare e promuovere le aree e le tipicità di una determinata località. I Marchi d'Area possono quindi essere legati a caratteristiche:

- ambientali, come risorse naturali, paesaggio, flora, fauna, etc.;
- economiche, come attività agricole, industriali e di servizi;
- culturali e sociali, come eventi storici, espressioni culturali ed artistiche, tradizione e folklore, etc.;
- agroalimentari, come produzioni tipiche ed originali.

Il marchio d'area è un indubbio strumento di posizionamento sul mercato. La caratterizzazione di un territorio attraverso la creazione di un marchio d'area permette, infatti, a tutti i suoi operatori di identificare e conoscere in profondità le aspettative dei cittadini, degli imprenditori e dei turisti, attraverso la conoscenza delle potenzialità stesse del proprio territorio. La creazione di un marchio d'area è quindi un efficace strumento di marketing territoriale: la conoscenza del territorio permette di offrire ai turisti nuove dimensioni dello spazio turistico e quindi di scoprire nuove nicchie di mercato ed agli investitori esterni di conoscere gli ambiti di intervento potenziali e le opportunità legate allo specifico territorio.

I marchi per l'immagine delle città possono essere ricondotti a tre tipologie. In tutti i casi rappresentano e rendono visivo il volto delle città con un segno, una marca, un simbolo, ma differiscono in maniera sostanziale in relazione al valore strategico e comunicativo di questi distintivi d'immagine.

Un primo ambito è rappresentato da quei segni che definiscono il volto istituzionale di una città, il suo essere ambito amministrativo, municipalità. I marchi solitamente si richiamano alla "memoria" araldica delle città, hanno una impostazione progettuale di consuetudine. Sono stemmi costruiti con i richiami storici, gli emblemi, le tradizioni visive della città. Nel caso mancassero, con lo stesso impianto araldico vengono adattate anche forme moderne, rese schematiche e sovente di derivazione aziendale.

Un secondo ambito raggruppa quei marchi che rappresentano in forma sintetica e vivida l'immagine delle città con la funzione preminente di individuare un servizio e/o una funzione (l'ufficio turistico, un organismo di promozione). Devono quindi perseguire l'obiettivo prioritario di rendere riconoscibile un'attività.

Esprimono una necessità comunicativa molto significativa, fanno conoscere la città, ma sempre riconducendola alla identità del servizio o della funzione proposta. Sono strumenti attuativi della promozione urbana.

Un terzo caso, infine ed è questo l'oggetto del bando proposto, i marchi rappresentano il dato visivo di un vero e proprio *brand*. Sono la forma visiva di un prodotto che non è solo la città nella sua forma amministrativa e istituzionale, e neppure solo in quella performativa del turismo o di altre strategie economiche, ma è molto di più. È l'insieme di tutte queste risorse, ma anche e soprattutto il loro essere valori integrati e spendibili per la distinzione, la riconoscibilità, la concorrenzialità. Il "nome" visivo si trasforma in un vero e proprio prodotto, la città diventa una marca, il centro di una strategia di marketing territoriale ad ampio spettro. Diventa anche "sigillo di qualità" per i comportamenti degli attori locali, per le molteplici azioni di promozione e per le infinite gamme di articoli e merci che possono essere prodotti.

Gli obiettivi dell'ente appaltante sono essenzialmente due, creare vantaggi competitivi verso l'esterno e verso l'interno:

- verso l'esterno, deve essere in grado, da un lato, di rendere il marchio identificabile, riconoscibile, unico e riconducibile esclusivamente a quel territorio, dall'altro, di monitorare continuamente l'attività svolta, per garantire non solo la costanza nelle prestazioni, ma anche la trasparenza dell'attività di gestione del territorio.
- verso l'interno, la creazione di un marchio d'area favorisce senza dubbio la comunicazione tra operatori, promuove la collaborazione e l'integrazione e permette di sfruttare sinergie comuni: questo diventa il perno del vantaggio competitivo della città nel suo insieme, perché permette la condivisione di strategie e politiche comuni.

Articolo 2 - Importo dell'appalto

L'importo a base dell'appalto è stabilito in euro 62.500,00,00 (euro sessantaduemilacinquecento/00) comprensivo di compensi, oneri e spese, IVA esclusa. L'Importo è comprensivo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 1.500,00.

Articolo 3 - Attività da realizzare

Il Comune di Napoli si è già dotato di una "Corporate Identity; obiettivo prioritario della presente gara è quello di definire una politica di marchio per la città di Napoli che tenga conto del logo già realizzato e che rappresenti un volano di sviluppo territoriale non solo rispetto al settore turistico in senso stretto, ma anche ai settori dell'artigianato, delle produzioni tipiche, dei servizi ad alto valore aggiunto, e rispetto a tutti quei settori economici in cui Napoli può vantare delle eccellenze riconosciute a livello internazionale (abbigliamento, calzaturiero, alimentare, gastronomia, etc.).

Il soggetto che si aggiudicherà la gara dovrà pertanto realizzare:

- uno studio a livello internazionale sulle politiche di marchio adottate da altre città (benchmarking internazionale); in particolare dovrà approfondire i casi di successo, individuare i punti di forza e di debolezza di modelli alternativi di gestione del marchio, evidenziare gli elementi di debolezza nei casi di insuccesso;

-
- definire gli ambiti di applicazione del marchio; in particolare individuare i settori economici da coinvolgere per una corretta gestione del marchio della città e gli ambiti territoriali di applicazione (comunale, area metropolitana, provinciale); sviluppare le varie possibili declinazioni del marchio rispetto a settori economici/ambiti di utilizzo/canali di visibilità (con elaborazioni grafiche di simulazione delle soluzioni adottate);
- definire una strategia di comunicazione basata sul marchio (brand identity); individuare i "valori" di base della strategia di comunicazione basata sul marchio, le tipicità locali e le risorse ambientali ed economiche su cui puntare nella definizione delle politiche di marca;
- realizzare un disciplinare di utilizzo del marchio; individuare i criteri di accessibilità all'utilizzo del marchio e le procedure amministrative da adottare, sviluppare un modello di valutazione delle aziende ammesse all'utilizzo del marchio;
- elaborare uno o più modelli alternativi di organizzazione e gestione del marchio; verificare le diverse alternative soluzioni di tipo gestionale ed amministrativo possibili con individuazione dei punti di forza e di debolezza delle diverse soluzioni (gestione diretta, gestione affidata a terzi, gestione mista pubblico-privato, etc);
- ipotizzare canali innovativi di sviluppo, gestione e fruizione del marchio (con particolare riferimento al e-commerce);
- individuare le azioni che possano rafforzare i livelli di collaborazione e di networking tra gli operatori locali e i soggetti deputati alla gestione ed allo sviluppo del marchio;
- definire il piano di comunicazione per la diffusione del marchio, con indicazione dei mezzi e degli strumenti da adottare, pianificare il piano media e il budget ad esso associato.

Articolo 4 – Durata del contratto

Il contratto si risolverà ad avvenuta verifica di regolare esecuzione delle attività svolte dall'affidatario, che dovranno essere completate entro **90 (novanta)** giorni dall'aggiudicazione definitiva e nelle more del perfezionamento, fatte salve proroghe concesse sulla base di motivate richieste e fatte salve le eventuali riduzioni di tempo offerte in sede di gara.

Articolo 5 – Requisiti e condizioni minime di partecipazione

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che garantiscano e documentano specifiche competenze e specializzazioni nelle attività oggetto di gara.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei / consorzi le competenze/specializzazioni dovranno rilevarsi dal complesso degli strumenti statuari dei singoli associati e dalla documentazione delle attività realizzate negli ultimi tre anni.

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione, esclusivamente in lingua italiana ai fini dell'idoneità alla partecipazione:

- 1) copia dello statuto societario o dell'atto costitutivo se previsto;
- 2) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di pubblicazione del bando di gara, riportante la vigenza, attività attinenti al settore oggetto del presente appalto, la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n.252/98, l'indicazione del legale rappresentante e quella relativa all'assenza di procedure fallimentari o liquidazione nell'ultimo quinquennio; in alternativa dichiarazione avente contenuto equivalente, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- 3) dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, in ordine all'idoneità dei suoi poteri di sottoscrizione degli atti di gara ed attestante, inoltre:
 - a) di aver preso integralmente conoscenza degli atti di gara messi a disposizione per la presentazione della domanda di partecipazione, ivi compreso il Bando di gara, il Capitolato, di essere a conoscenza ed accettare le condizioni del programma 100 della relazione previsionale programmatica del Comune di Napoli, per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap e di accettare espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte e nessuna esclusa, le clausole, i vincoli, le condizioni, le disposizioni e le procedure previsti negli atti di gara ;
 - b) l'inesistenza di cause ostative di cui alla Legge n. 55/90 e s.m.i.;
 - c) l'assenza di collegamento o di controllo, di cui all'art. 2359 cod. civ. con altri concorrenti, singoli o associati;
 - d) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio e neppure in forma individuale in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio;

- e) (solo per i consorzi) le imprese per le quali il consorzio concorre, nonché le parti di servizio che saranno da queste realizzate in caso di aggiudicazione;
- f) la circostanza di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, oppure, in caso contrario, di essersi avvalsi, ma di aver concluso il periodo di emersione;
- g) la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art.17 della Legge n.68/99, oppure di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria;
- h) l'insussistenza di alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/06;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara per la quale la dichiarazione viene resa;
- j) di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'impresa verrà esclusa dalla procedura di gara e se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima;
- k) di assicurare la continuità della prestazione degli esperti coinvolti nel progetto per l'intero periodo di esecuzione del servizio.
- 4) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), attestazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese del raggruppamento medesimo, dell'intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma con indicazione esplicita della capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06, con specificazione delle parti del servizio di competenza di ogni componente del raggruppamento;
- 5) autocertificazione, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante che l'offerente, in caso di aggiudicazione, metterà a disposizione dell'Amministrazione appaltante un gruppo di lavoro, per l'intera durata del servizio, in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati:
- n.1 **consulente senior**, con funzioni di capo-progetto, supervisione tecnico-scientifica e metodologica, con almeno 15 anni di esperienza documentata in gestione e coordinamento di progetti simili a quello oggetto del presente capitolato;
 - n.1 **consulente senior con funzione di specialista** in possesso di almeno 8 anni di esperienza documentata in materia di sviluppo del territorio e marketing territoriale;
 - n.1 **consulente senior con funzione di specialista** in possesso di almeno 10 anni di esperienza documentata in materia di comunicazione e promozione;
 - n.1 **consulente senior con funzione di specialista**, in possesso di almeno 10 anni di esperienza documentata in materia di piani di marketing;
- Il proponente dovrà compilare una tabella riassuntiva che indichi i componenti del gruppo di lavoro e le relative qualifiche; nel caso di RTI tale tabella riporterà anche il nome della società di appartenenza e/o di riferimento di ogni componente il gruppo di lavoro. Ciascuno dei componenti il raggruppamento stesso dovrà concorrere con almeno una figura professionale tra quelle previste.
- Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria (Art. 41 del D. Lgs n. 163/2006) dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- 6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il volume d'affari globale degli ultimi tre anni. Tale volume, pena l'esclusione, non dovrà essere inferiore al doppio dell'importo posto a base d'asta (Iva esclusa).
- Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica (Art. 42 del D. Lgs n. 163/2006) dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- 7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante che il soggetto proponente ha avuto affidati ed ha eseguito, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quelli richiesti con il presente bando (servizi di marketing territoriale, sviluppo turistico, sviluppo d'area) e per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base d'asta, IVA esclusa.
- 8) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante di aver conseguito la certificazione di qualità ISO9000
- 9) l'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese:

- la documentazione di cui ai punti 1) 2) 3) 8) dovrà essere presentata da ogni componente il raggruppamento;

- i limiti di cui ai punti 6) e 7) verranno valutati con riferimento al raggruppamento nel suo complesso. Sono tenute a presentare le dichiarazioni relative solo quelle imprese che concorrono al raggiungimento di detti limiti.

A dimostrazione di requisiti e di condizioni minime di partecipazione, valgono per i Consorzi e per le ditte consorziate esecutrici – in quanto applicabili – rispettivamente le disposizioni poste per i raggruppamenti temporanei di imprese e per le ditte mandanti/mandatarie.

Alla capogruppo/una consorziata è richiesto il possesso integrale dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti/altre consorziate è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 20% per ciascuna partecipante.

Ogni impresa e ogni raggruppamento potrà presentare un'offerta soltanto. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dalla medesima impresa, da sola o in raggruppamento con altre, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura.

Articolo 6 – Disposizioni sulla presentazione delle offerte

I soggetti interessati, muniti dei requisiti indicati, dovranno inoltrare domanda di partecipazione, corredata della documentazione indicata, che dovrà pervenire **entro il termine perentorio delle ore 12,00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando**

Tutti i documenti richiesti devono essere redatti in lingua italiana.

Il plico contenente la documentazione richiesta:

- dovrà essere chiuso e sigillato;

- dovrà pervenire a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito autorizzata entro lo stesso termine ed ora.

Del giorno e ora di arrivo del plico farà fede esclusivamente apposita ricevuta/timbro apposto dall'Ente ricevente.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Il plico dovrà indicare, all'esterno, l'intestazione del mittente con l'indirizzo completo, il numero di telefono e di fax e la dicitura: **"GARA MARCHIO NAPOLI"**

L'indirizzo cui spedire la documentazione è il seguente:

Comune di Napoli - Protocollo Gare - Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, 80133 Napoli

Per quanto riguarda le modalità di predisposizione della documentazione richiesta si precisa quanto segue.

Il plico dovrà contenere tre buste separate, singolarmente sigillate e recanti ciascuna l'intestazione del mittente con l'indirizzo completo, il numero di telefono e di fax e la dicitura: **"GARA MARCHIO NAPOLI"** e l'indicazione del contenuto, secondo le seguenti dizioni:

Busta A – Documentazione di gara

Busta B – Offerta tecnica

Busta C – Offerta economica

Nella busta A sarà contenuta la domanda di partecipazione, la documentazione prevista all'Articolo 5 del presente capitolato d'oneri e la cauzione provvisoria.

La domanda di partecipazione alla gara d'appalto dovrà essere indirizzata all'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE e sottoscritta dal singolo partecipante, o dal legale rappresentante della società o da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo, in forma semplice, con allegata fotocopia/e semplice/i di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. n.445/2000, o dichiarazione equivalente per i concorrenti residenti in altri Paesi dell'Unione Europea.

La **documentazione di cui all'art.5 del presente capitolato** dovrà essere presentata con le modalità ivi indicate.

Dovrà corredare l'offerta **una Garanzia**, pari al 2% dell'importo indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/93.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita dopo l'aggiudicazione definitiva.

Nella busta B sarà contenuta l'offerta tecnica – un originale debitamente sottoscritto – che conterrà:

- **Il Progetto** (max 30 cartelle formato A4 corpo carattere 12) contenente un piano operativo di lavoro che descriva le modalità di realizzazione dei servizi proposti dal punto di vista metodologico, organizzativo, e che specifichi le parti del servizio riferiti alle singole imprese associate, in caso di ATI. Il progetto dovrà contenere un

apposito cronoprogramma che definisca la tempistica delle singole fasi progettuali e lo sviluppo delle attività e consenta la chiara valutazione degli stati d'avanzamento.

In caso di offerta di **servizi aggiuntivi**, questi devono essere indicati in una sezione specifica del progetto. Il concorrente deve illustrare la natura delle prestazioni, le caratteristiche metodologiche, qualitative e quantitative delle stesse e il valore aggiunto che queste prestazioni assicurano rispetto alle attività da realizzare, indicate all'art. 3. Tale sezione deve rientrare nel limite delle 30 cartelle complessive.

Il progetto deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal concorrente, dal legale rappresentante nel caso di imprese societarie, da tutti i soggetti o dai rappresentanti legali di tutte le imprese societarie temporaneamente raggruppate nel caso di raggruppamento temporaneo di soggetti o di imprese societarie.

In caso di costituendo o costituito raggruppamento temporaneo, il progetto deve indicare, in modo chiaro e preciso, la tipologia delle prestazioni che saranno svolte, in caso di affidamento dell'incarico, da ciascun componente il raggruppamento.

- **Il Curriculum aziendale** contenente l'elenco di precedenti lavori svolti analoghi a quello richiesto al presente bando, con i relativi importi, date e committenti;

- **Il Gruppo di lavoro** contenente un prospetto con i nominativi dei responsabili dell'esecuzione del servizio per i rispettivi ruoli, con allegati i relativi curriculum vitae di ciascuno dei componenti il gruppo, con indicazione del titolo di studio e delle specifiche esperienze maturate nelle materie oggetto della presente gara.

Nella busta C sarà contenuta l'offerta economica per l'espletamento dell'incarico, indicando il prezzo a corpo che il concorrente offre, in numero e in lettere, IVA esclusa.

In caso di raggruppamento occorrerà precisare le quote del corrispettivo di ciascun prestatore; l'offerta congiunta dovrà inoltre essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti del servizio eseguite dalle singole imprese, nonché contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'Articolo 37 del D. LGS. 163/06.

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla persona legalmente rappresentante o legalmente autorizzata a presentare offerte in gara d'appalto in nome, per conto e nell'interesse della società concorrente. Nel caso di raggruppamento già costituito o da costituirsi, dal rappresentante o da persona legalmente autorizzata di ciascun componente.

Articolo 7 – Criteri di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06, secondo i criteri indicati nel presente articolo. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

La valutazione delle offerte presentate sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice istituita all'uopo dall'Amministrazione appaltante. La procedura di valutazione delle offerte prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti come segue:

CRITERI Punti

Qualità del progetto (fino a 60 punti) :

Metodologia, completezza e dettaglio della proposta – fino a 35 punti

Rispondenza del progetto agli obiettivi fissati dal bando – fino a 10 punti

Innovatività della proposta progettuale – fino a 5 punti

Raccordo e coinvolgimento degli attori socio-economici e istituzionali del territorio interessato – fino a 10 punti

Risorse e strumenti impiegati (fino a 7 punti):

Modalità organizzative e di coordinamento impiegate – fino a 7 punti

Servizi aggiuntivi (fino a 3 punti):

Coerenza dei servizi aggiuntivi con le altre attività di progetto – fino a 3 punti

Qualità del gruppo di lavoro (fino a 20 punti):

Quantità e qualità delle esperienze realizzate dal coordinatore scientifico del progetto in azioni di marketing territoriale in ambito locale (Regione Campania) – fino a 7 punti

Quantità e qualità delle esperienze realizzate dal coordinatore scientifico del progetto o da altro componente del gruppo di lavoro in azioni di marketing territoriale in ambito nazionale – fino a 8 punti
Completezza delle competenze del gruppo di lavoro rispetto all'oggetto del Bando di Gara – 5 punti

Offerta economica a corpo 10 punti

TOTALE CRITERIO A + B + C = 100

Qualità dell'Offerta tecnica

La Commissione avrà a disposizione complessivamente 90 punti per esprimere il proprio giudizio sulla qualità complessiva dell'offerta tecnica. Tali punteggi saranno attribuiti secondo lo schema precedentemente riportato.

Offerta economica

Il punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito alla proposta contenente l'offerta al prezzo più basso.

Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula:

$(\text{Offerta minima} / \text{Offerta in esame}) \times 10$

dove Offerta minima è l'offerta economica più bassa tra tutte quelle pervenute. Offerta in esame è l'offerta economica a cui attribuire la valutazione (per esempio: se l'offerta minima fosse 700.000 e quella in esame fosse 750.000 avremo $700.000/750.000 = 0,933 \times 10 = 9,333$)

La gara potrà eventualmente anche non aggiudicarsi nel caso in cui le ditte e le offerte non risultino rispondenti ai requisiti richiesti e/o non conseguano un punteggio complessivo almeno pari a 60/100.

Nel caso di offerte anormalmente basse, la Commissione procederà ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 87 del D. LGS 163/2006.

Articolo 8 – Svolgimento della gara

La valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione appaltante.

Articolo 9 – Cause di esclusione

Costituiranno causa di esclusione dalla gara le seguenti inadempienze:

- Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda;
- Documentazione inoltrata dai concorrenti non scritta in lingua italiana;
- La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione o di anche una sola delle dichiarazioni da allegare;
- La mancanza anche di parte della documentazione richiesta;
- Presentazione di dichiarazioni/autocertificazioni rese in maniera difforme da quanto previsto dal DPR 445/2000;
- Gli ulteriori casi di esclusione specificamente previsti nel bando e nel presente CSA.

Articolo 10 – Gruppo di Lavoro

Il gruppo di lavoro indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta mediante la presentazione di un organigramma non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione appaltante.

Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nelle condizioni di sostituire una o più componenti del gruppo di lavoro con persone non indicate nell'offerta tecnica, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante presentazione di specifica documentazione.

Articolo 11 – Stipula del contratto

Il contratto tra l'amministrazione appaltante ed il soggetto aggiudicatario del servizio sarà stipulato nella forma di scrittura pubblica amministrativa.

Tutte le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'affidatario è obbligato, ai sensi dell'art. 113 del Dgls 163/2006, a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La fideiussione o la polizza assicurativa, a garanzia della regolare esecuzione del contratto e a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto stesso, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2, del CC nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che aggudicherà al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 12 – Obblighi dell'affidatario

Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione aggiudicatrice inviterà, anche a mezzo telegramma, il predetto aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto di appalto; tale documentazione dovrà essere prodotta entro 15 (quindici) giorni dall'assegnazione dell'incarico.

Ove il soggetto aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno ed all'ora all'uopo stabiliti, l'Amministrazione disporrà la revoca dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni e di attivare le procedure previste dalla normativa in vigore. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure prevista dalla vigente normativa antimafia. L'aggiudicatario si impegna altresì a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento della fornitura e a non farne uso inopportuno, direttamente o indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, anche dopo la scadenza del contratto, ed a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente gara a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nello schema di contratto e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, anche di immagine, prodotti.

Tutti gli oneri, le incombenze e gli obblighi di varia natura derivanti dal rapporto contrattuale tra l'amministrazione ed il soggetto aggiudicatario sono definiti nello Schema di contratto.

Articolo 13 – Penali e verifiche

Il completamento del servizio, ai sensi della normativa vigente, dovrà avvenire nel periodo indicato all'art 4 dalla data del conferimento dell'incarico, termine che inizierà a decorrere a partire dalla data della firma del contratto. Ritardi immotivati nelle consegne comporteranno una penale per l'aggiudicataria calcolata in misura del 0,5% del valore della commessa, per ogni giorno lavorativo. In caso di ritardo ingiustificato superiore ai 15 giorni, oltre alla penale prevista precedentemente, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di revocare e sciogliere, insindacabilmente, il contratto per inadempienza, senza che nulla si pretenda abbia l'affidatario.

L'Amministrazione appaltante, al fine di prevedere momenti di verifica intermedia del corretto espletamento del servizio affidato, si riserva la facoltà di richiedere, con scadenza periodica, la trasmissione di un documento, sottoscritto dal rappresentante del soggetto affidatario, nel quale venga descritto lo stato effettivo di attuazione delle attività. L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di respingere i prodotti che non rispondano alle indicazioni richieste e desumibili dal presente capitolato o dagli accordi formalizzati tra le parti, non maturando in tal caso per l'aggiudicataria alcun diritto al pagamento del prodotto.

Articolo 14 – Modalità di pagamento

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata come di seguito:

- anticipo pari al 50% del importo stabilito nel contratto, successivamente alla stipula del contratto stesso;
- 50% a saldo, alla conclusione dei lavori e a seguito della verifica di regolare esecuzione, da parte dell'Amministrazione Appaltante, nonché dell'avvenuto adempimento degli obblighi posti a carico dell'impresa appaltatrice dalla vigente normativa, e dagli atti di gara. Unitamente alla richiesta di pagamento del saldo, l'impresa aggiudicataria dovrà consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione relativa al progetto realizzato entro il termine di conclusione dell'appalto.

Articolo 15 – Subappalto

Il subappalto non è consentito.

Articolo 16 - Garanzie e proprietà

L'Amministrazione appaltante è estranea ai rapporti dell'aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra-contrattuali causalmente riconducibili all'attività del medesimo.

L'aggiudicatario, perciò terrà indenne l'Amministrazione – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo.

Articolo 17 - Risoluzione

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 18 - Recesso

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Cod. Civ., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse, redatto dall'Amministrazione.

Articolo 19 - Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 20 - Rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Capitolato d'oneri e disciplinare di gara ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

Articolo 21 – Controversie

In caso di controversie che dovessero sorgere durante lo svolgimento del servizio tra il soggetto aggiudicatario e l'Amministrazione Appaltante è competente il Foro di Napoli.

Art 22 - Informazioni complementari

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART 2) L'amministrazione appaltante oltre all'osservanza del Dlgs 163/06, del DPR 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla LR 3/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure ed agli obblighi di seguito elencati:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del DPR 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche fuori della Provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al Dlgs 490/1994;

b) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal

valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R.

252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati aperti i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta

penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. di cui all'art. 3 comma 2

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

Articolo 23

Tutela dei dati personali

comma 1 (Disposizioni di carattere generale)

Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/03 l'appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano, comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del contratto, sono suscettibili di trattamento da parte della Regione Campania e del Comune di Napoli.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del contratto.

Il Comune di Napoli garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dell'aggiudicatario. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. L'aggiudicatario ha facoltà di esercitare i diritti di cui al citato D.Lgs. 196/03.

comma 2 (Obblighi dell'aggiudicatario)

1. Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 196/2003 e successive integrazioni l'appaltatore è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è Titolare il Comune di Napoli (in seguito Il Comune).
2. Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti: l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi alla procedura di cui al presente appalto effettuati presso qualsiasi struttura di cui l'aggiudicatario si serva.
3. L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili e/o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
4. L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
5. L'aggiudicatario accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere.
6. L'aggiudicatario riconosce il diritto del Titolare a verificare annualmente la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate.
7. L'aggiudicatario si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.
8. L'aggiudicatario provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 Dlgs 196/2003.

9. Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, si informa che Il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.

Articolo 24- Clausola finale

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Bando di gara e nel presente Capitolato d'oneri e disciplinare di gara; per quanto non espressamente previsto nei documenti citati, si applicano le norme vigenti in materia di appalti e quelle del codice civile in quanto applicabili.